



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 154

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 20 DEL 28-02-2018

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI MARCATEMPO - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

VISTA la necessità di acquistare cartellini per l'orologio rilevazione presenze giornaliera di entrata e uscita dal luogo di lavoro dei dipendenti comunali;

TENUTO CONTO del fatto che l'orologio marcatempo in dotazione degli uffici comunali, Trexlink, era stato fornito dalla Ditta Halley Informatica Srl;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

DATO ATTO che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

ATTESO che per l'acquisto dei cartellini per la rilevazione presenze è necessario rivolgersi direttamente dalla ditta fornitrice dell'orologio Trexlink;

VISTO il preventivo della ditta Halley Informatica Srl n. 31254/W del 28/02/2018, che ha proposto la fornitura di n. 20 cartellini rilevazione presenze a un costo di €. 60,50 + Iva 22%;

VISTO:

- che dal progetto sopra richiamato risulta che l'importo contrattuale complessivo della fornitura è di €. 60,50 + Iva 22%;
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di consentire una regolare rilevazione delle presenze del personale dipendente;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC on line messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 16/06/2018;

CONSIDERATO che il codice identificativo di gara derivato attribuito alla presente procedura è il seguente: CIG Z1D228CAF3;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 con i quali sono state fissate le regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

VISTO il disposto dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. del 29.11.2017 che differiva al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. del 09.02.2018 che ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione al 31.03.2018;

VISTO il bilancio preventivo 2018/2020, in fase di predisposizione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs 267/00 ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, alla Halley Informatica Srl, c.f./p.iva 00384350435, con sede a Matelica (MC) in Via Circonvallazione n. 131 la fornitura di n. 20 cartellini marcatempo;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art.192 del Tuel, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - fine che si intende perseguire: garantire la rilevazione delle presenze del personale dell'Ente;
 - oggetto del contratto: fornitura di n. 20 cartellini marcatempo;

- forma del contratto: il contratto sarà concluso tramite accettazione dell'affidamento da parte dell'affidatario;
 - clausole ritenute essenziali sono riportate nella proposta acquisita n. 31254/W del 28/02/2018 della Halley Informatica Srl, accettata da questo Ente;
3. di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 73,81. sul cap. 82/1 del bilancio 2018/2020 in corso di redazione;
 4. di disporre che il contratto con l'operatore economico Halley Informatica Srl venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, trattandosi di contratto da stipulare con una ditta commerciale;
 5. di impegnare, procedendo, altresì, alla relativa registrazione, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di euro 73,81;
 6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di € 73,81 avverrà entro il 31/12/2018;
 7. di dare atto che ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, che ha introdotto specifici obblighi sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.comunecivitelldeltronto.te.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)